

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO

Il Presidente

Linee guida per le udienze di settembre-ottobre 2020

- Viste le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da Covid 19;
 - Letta la determina 8.9.2020 del Direttore ad interim dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana che recepisce per le Commissioni tributarie operanti nella regione Toscana il "Protocollo anti-contagio – Sedi MEF" del 29/07/2020, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, adattandolo ed integrandolo, tenuto conto dell'attività istituzionale svolta dalle Commissioni tributarie e delle specifiche esigenze organizzative e logistiche delle singole Commissioni Tributarie, con le misure specificamente previste per lo svolgimento delle udienze pubbliche in presenza contenute nel documento allegato alla determina ("Misure specifiche anti-contagio per la gestione delle udienze in presenza presso le sedi delle CCTT"), adottate in conformità al menzionato "Protocollo anti-contagio – Sedi MEF";
 - Ritenuto di dover perseguire scrupolosamente la finalità del distanziamento sociale principale strumento di tutela di tutela sanitaria;
 - Ferme le proprie precedenti linee guida di cui al provvedimento 7.5.2020 che richiama e conferma i provvedimenti 5.3.2020 e 13.3.2020;
 - Considerato che la situazione logistica in cui si trova la Commissione tributaria provinciale di Livorno, con riferimento alle aule d'udienza e agli spazi circostanti, sconsiglia di tenere udienze pubbliche con la presenza dei difensori, dei giudici e del necessario personale amministrativo, in modo tale da garantire adeguatamente le misure di prevenzione imposte dalle disposizioni vigenti valutato, tra l'altro, il numero massimo di persone che possono essere presenti negli ambienti della Commissione tributaria e in particolare nelle aule d'udienza, l'età media dei componenti la Commissione e, quindi, i Collegi e le esigenze di celerità di trattazione e definizione dei procedimenti;
 - Visto l'articolo 221 del decreto-legge numero 34/2020 (convertito e modificato dalla legge 77 del 2020) il quale prevede, al comma 4, che il giudice possa "*disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", così evitandosi il contatto delle parti tra loro e di queste con il giudice e l'assistente di udienza.
 - Considerato che l'articolo 221 del decreto-legge numero 34/2020, sopra richiamato, prevede la possibilità del deposito telematico di note scritte, in sostituzione dell'udienza pubblica sino al 31 ottobre 2020, "*tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid 19*";
 - Considerato altresì che l'art. 221 ha stabilito tale disciplina per la gestione del processo civile con efficacia limitata al 31 ottobre 2020, modificando l'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e che essendo l'art. 83, ultimo comma, cit. rimasto invariato, le recenti disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche nei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie, estendendo tale norma al processo tributario le norme dettate per quello civile e che comunque la disciplina di cui all'art. 221 citato è comunque applicabile ai sensi l'articolo 1 comma 2 del DLGS numero 546 del 1992 che estende il processo tributario le norme del processo civile per quanto da esse non disposto e con esse compatibili
- Ed infatti che, anche in mancanza di una espressa disposizione che ne prevedesse l'applicabilità anche al processo tributario, la disciplina dell'art. 221 citato, riguardando la tutela della salute pubblica, può essere estesa al processo tributario, non essendo giustificabile un diverso trattamento tra i due processi, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, il quale prevede che al processo tributario si applicano per quanto compatibili le norme del codice di procedura civile;

In ciò tenuto conto che le esigenze di tutela della salute dei soggetti perseguite dalla nuova disciplina dettata per il processo civile in nulla differiscono da quelle che emergono durante l'esercizio della giurisdizione tributaria.

- Sentiti il presidente della seconda delle 2 sezioni e il Vice Presidente della Commissione tributaria provinciale di Livorno e il Vice Presidente della sezione prima che presiede secondo collegi della stessa che si sono dichiarati d'accordo con le misure che seguono;

Dispone le seguenti **linee guida** da adottarsi da parte dei presidenti dei collegi nel periodo settembre ottobre 2020, restando peraltro salva ogni diversa determinazione di ciascun presidente:

Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e **le camere di consiglio con presenza delle parti** saranno sostituite dallo scambio del deposito in telematico di note scritte secondo le seguenti condizioni e modalità:

- a) per tutti i procedimenti fissati al **mele di ottobre** il presidente comunica alle parti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza, che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna un termine per il deposito delle note, che deve avvenire entro cinque giorni dalla data d'udienza;
- b) ciascuna delle parti può presentare istanza adeguatamente motivata di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione fatta salva in caso di accoglimento di tale istanza la possibilità dei Presidenti di rinviare la causa ad una udienza successiva al 31.10.2020;
- c) i procedimenti fissati al **mele di settembre o nel mele di ottobre** che non consentano il rispetto dei predetti termini saranno rinviati a date del mele di ottobre che lo consentano, con l'assegnazione del termine di cui a punto a) e della facoltà di cui al punto b).
- d) per evitare il moltiplicarsi delle udienze e quindi della presenza fisica nelle stesse, insieme alle udienze e alle camere di consiglio con presenza delle parti **verranno rinviate alle medesime udienze di cui ai punti a) e c) anche le camere di consiglio** per le quali non sia stata richiesta la discussione di cui all'art. 33 comma 1 del D.lgs. 546/199 e spedite in decisione senza scambio di note scritte e senza assegnazione di termini per il deposito delle note;
- e) è fatta salva la possibilità dei Presidenti di rinviare il procedimento ad una udienza successiva al 31.10.2020 nel caso sia ritenuta necessaria l'udienza pubblica e non adeguata la trattazione scritta o per i quali sia *richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*
- f) **qualora il presidente decida di tenere comunque l'udienza pubblica** dovrà adottare, sentito il direttore della segreteria della Commissione per gli aspetti logistici, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nei locali della commissione, ed in particolare quelle contenute nella determina 8.9.2020 del Direttore ad interim dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana che recepisce per le Commissioni tributarie operanti nella regione Toscana il "Protocollo anti-contagio – Sedi MEF" del 29/07/2020 e le precedenti linee guida di questo presidente come più sopra indicate, modificando se necessario gli orari e/o i giorni d'udienza in modo da impedire lo svolgimento dell'udienza possa creare assembramenti pericolosi.

Si comunichino le presenti linee guida ai presidenti e ai vice presidenti delle Sezioni nonché a tutti i componenti della Commissione. Si trasmetta la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Si comunichi altresì al Presidente della Giunta regionale Toscana, al Presidente degli ordini degli avvocati di Livorno, al Presidente degli ordini e dei commercialisti e degli esperti contabili di Livorno, nonché agli Ordini o Collegi degli altri soggetti abilitati all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 546/1992, al Direttore ad interim della CTR Toscana, al Direttore amministrativo della CTP di Livorno, al Direttore provinciale delle entrate di Livorno, al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno

Livorno li 11 settembre 2020

Il Presidente
Dott. Vincenzo Martorano

